



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

#### INDICE

<b>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Art. 1 – Costituzione.....	3
Art. 2 – Sede .....	3
Art. 3 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa .....	3
Art. 4 – Scopo .....	4
Art. 5 – Personale dipendente.....	4
<b>TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO</b> .....	4
Art. 6 – Consiglio Direttivo .....	4
Art. 7 – Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo .....	5
Art. 8 – Presidente del Consiglio Direttivo .....	5
Art. 9 – Requisiti dei componenti del Consiglio Direttivo .....	6
Art. 10 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo.....	6
Art. 11 – Coordinatore .....	8
Art. 12 – Funzioni e compiti del Coordinatore .....	8
Art. 13 – Segretario Amministrativo .....	9
Art. 14 – Funzioni e compiti del Segretario Amministrativo .....	9
Art. 15 – Segreteria Arbitrale .....	9
Art. 16 – Il Segretario della procedura arbitrale.....	11
Art. 17 – Riunioni della Camera Arbitrale Forense .....	12
Art. 18 – Deliberazioni della Camera Arbitrale Forense.....	12
Art. 19 – Reclamo delle decisioni del Consiglio Direttivo.....	12
Art. 20 – Comitato Scientifico.....	13
<b>TITOLO III – CONTABILITÀ DELL'ORGANISMO</b> .....	14
Art. 21 – Mezzi a disposizione della Camera Arbitrale Forense .....	14



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Art. 22 – Entrate ed uscite.....	14
Art. 23 – Controllo della gestione contabile.....	15
<b>TITOLO IV –ELENCO DEGLI ARBITRI</b> .....	15
Art. 24 – Elenco degli Arbitri abilitati alla funzione di arbitro .....	15
Art. 25 – Dichiarazione di Indipendenza dell’Arbitro.....	16
Art. 26 – Requisiti dell’arbitro .....	17
Art. 27 – Incompatibilità alla nomina di Arbitro .....	18
Art. 28 – Obblighi dell’arbitro.....	18
Art. 29 – Compenso dell’Arbitro.....	18
Art. 30 – Elenco delle decisioni sulla indipendenza e imparzialità dell’Arbitro.....	18
Art. 31 – Obbligo di riservatezza.....	19
<b>TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE</b> .....	19
Art. 32 – Modifiche dello Statuto .....	19
Art. 33 – Disposizione transitoria .....	19
Art. 34 – Polizza Assicurativa .....	20



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Costituzione**

1.1 Con delibera in data odierna 16 gennaio 2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è istituita la "Camera Arbitrale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano" ai sensi e in conformità dell'art. 29 n. 1 lett. n) della Legge Professionale Forense n. 247/2012 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n. 34/2017.

#### **Art. 2 – Sede**

La sede legale della Camera Arbitrale Forense è in Milano, presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

#### **Art. 3 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa**

3.1. La Camera Arbitrale Forense non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello dell'Ordine degli Avvocati di Milano, di cui costituisce articolazione interna.

3.2. I fondi per il funzionamento della Camera Arbitrale Forense sono erogati dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nel solo caso in cui non siano sufficienti le entrate derivanti dai procedimenti arbitrali presso di essa svolti.

3.3. La Camera Arbitrale Forense è dotata di autonomia organizzativa ed economica, non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità istituzionali attraverso la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti al soddisfacimento dell'interesse pubblico e dell'ordinamento giuridico, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

3.4. La Camera Arbitrale Forense, nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi, in persona del proprio Presidente.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### **Art. 4 – Scopo**

4.1. La Camera Arbitrale Forense si rivolge anche a imprese, amministrazioni, professionisti e consumatori per offrire loro la possibilità di risolvere le controversie in maniera veloce, economica, stabile e riservata.

4.2. La Camera Arbitrale Forense:

- a) offre servizi di arbitrato e sollecita lo sviluppo e la diffusione della procedura arbitrale per contribuire alla riduzione del carico della giurisdizione ordinaria, anche mediante l'organizzazione di convegni, la realizzazione di ricerche scientifiche e/o di corsi di formazione;
- b) garantisce la celerità e l'economicità delle procedure arbitrali, nel rispetto del principio del contraddittorio, prevedendo l'imprescindibile difesa tecnica delle Parti, e con costi predeterminati in funzione del valore della controversia, precisamente previsti nelle tariffe del Regolamento di procedura di cui al successivo paragrafo 10.1, lettera b.

### **Art. 5 – Personale dipendente**

5.1. Per lo svolgimento della propria attività, la Camera Arbitrale Forense si avvale del personale dipendente dell'Ordine o designato da quest'ultimo all'uopo delegato a svolgere i compiti della Segreteria Arbitrale, che potrà operare presso gli uffici dell'Ordine.

5.2. I dipendenti delegati alla Segreteria Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Milano hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure arbitrali attivate presso la Camera Arbitrale Forense ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti.

## **TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO**

### **Art. 6 – Consiglio Direttivo**

6.1. La Camera Arbitrale Forense è amministrata da un Consiglio Direttivo.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

6.2. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense (di seguito: anche “Consiglio Direttivo”) è composto dal Presidente e da 4 componenti.

6.3. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da professionisti che, per la loro qualifica professionale, per la loro collocazione nel campo del commercio e del lavoro o per altri meriti acquisiti in campo sociale, economico e professionale, abbiano maturato nei rispettivi settori esperienze tali da renderli idonei ad assolvere all’incarico ricevuto e, conseguentemente, a porre in essere tutte le attività e le scelte necessarie ad assicurare la migliore attuazione dei principi di un giusto arbitrato.

6.4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgeranno la loro attività a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

6.5. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio dell’Ordine e, comunque, fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati (secondo le indicazioni della Legge professionale n. 247 del 31/12/2012).

### **Art 7 – Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo**

7.1. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano nomina i 5 componenti del Consiglio Direttivo.

7.2. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano provvederà a nominare un sostituto, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 – Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente della Camera Arbitrale Forense è eletto a maggioranza tra i Componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### **Art. 9 – Requisiti dei componenti del Consiglio Direttivo**

9.1. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

9.2. Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

- e) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- f) i docenti universitari in materie giuridiche (preferibilmente diritto privato, civile, commerciale e sportivo).

### **Art. 10 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo**

10.1 La Camera Arbitrale Forense, tramite il Consiglio Direttivo, svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina tra i propri componenti il Coordinatore e il Segretario Amministrativo;
- b) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- c) predispone, revisiona e aggiorna il Regolamento recante le norme relative al funzionamento della Camera Arbitrale Forense (di seguito anche detto "il Regolamento" o il "Regolamento di procedura");
- d) tiene, aggiorna e revisiona periodicamente l'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense; dispone le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni, definitive o temporanee, degli arbitri dall'Elenco nei casi previsti dal Regolamento e/o dalla legge e rilascia la certificazione d'iscrizione all'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense;
- e) tiene e amministra l'Elenco dei Tirocinanti avvocati che intendono iscriversi nell'Elenco degli



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Avvocati abilitati alla funzione di Arbitro presso la Camera Arbitrale Forense; dispone le iscrizioni e le cancellazioni, definitive o temporanee, nell'Elenco dei Tirocinanti e rilascia la certificazione d'iscrizione;

f) riceve le richieste di arbitrato e ne amministra i procedimenti secondo il proprio Regolamento di procedura;

g) nomina gli Arbitri nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale Forense sulla base dei criteri iscrizione, autorevolezza e competenza e garantisce la distribuzione delle nomine e la loro ampia rotazione;

h) ove designata solo quale autorità di nomina di Arbitri in altre procedure provvede al riguardo;

i) su segnalazione della Segreteria Arbitrale interviene per individuare il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le Parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla Parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto determinato o delle pretese formulate dall'altra Parte o qualora l'applicazione dei parametri del Regolamento risulti manifestamente inappropriata;

j) assicura l'indipendenza e l'imparzialità dell'Arbitro attraverso una procedura specifica;

k) vigila che l'Arbitro ed il Consulente Tecnico rispettino ed applichino il Regolamento per quanto di competenza;

l) esprime pareri sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro;

m) esamina ogni comunicazione riguardante gli Arbitri su indicazione della Segreteria Arbitrale e/o del Segretario Amministrativo;

n) determina i compensi per l'Arbitro ai sensi del Regolamento nonché i diritti e le spese di segreteria e di ogni altro compenso spettante alla Camera Arbitrale Forense;

o) assume, d'intesa con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e attraverso le risorse della Comunicazione del Consiglio, iniziative volte a pubblicizzare, promuovere e a sviluppare la



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

funzione arbitrale;

- p) mantiene e sviluppa, ove possibile, i rapporti con altri Enti, Istituzioni od Organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi la funzione arbitrale;
- q) approva il rendiconto contabile finanziario predisposto dal Coordinatore;
- r) assume ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi.

### **Art. 11 – Coordinatore**

11.1. Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

11.2. Il Coordinatore resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Coordinatore.

11.3. Il Coordinatore svolge le proprie funzioni a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

### **Art. 12 – Funzioni e compiti del Coordinatore**

12.1. Il Coordinatore cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo del quale fa parte.

12.2. Tiene ed è responsabile del registro, anche su supporto informatico, delle entrate e delle uscite della Camera Arbitrale Forense e predispone il rendiconto contabile finanziario che viene approvato prima dal Consiglio Direttivo e poi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su relazione del proprio Tesoriere.

12.3. Il Coordinatore è responsabile dei procedimenti di tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco degli Arbitri e dei Tirocinanti, nonché (di concerto con la Segreteria Arbitrale) dei procedimenti di individuazione, designazione, revoca, sospensione e cancellazione degli arbitri dall'Elenco.

12.4. Il Coordinatore amministra i procedimenti della Camera Arbitrale Forense con il supporto del Segretario Amministrativo.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### **Art. 13 – Segretario Amministrativo**

13.1. Il Segretario Amministrativo è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente delegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense.

13.2. Il Segretario Amministrativo resta in carica per un periodo in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 14 – Funzioni e compiti del Segretario Amministrativo**

14.1. Il Segretario Amministrativo è a capo della Segreteria Arbitrale.

14.2. Coadiuvata il Presidente e il Coordinatore col quale amministra i procedimenti arbitrali della Camera Arbitrale Forense.

14.3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla loro custodia nel registro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

14.4. Il Segretario Amministrativo è delegato ai rapporti con il personale dipendente dell'Ordine addetto alla Segreteria Arbitrale.

### **Art. 15 – Segreteria Arbitrale**

15.1. Presso la Camera Arbitrale Forense è istituita una Segreteria (di seguito: "la Segreteria Arbitrale") che ha la funzione precipua di svolgere tutti i compiti e le funzioni amministrative connesse all'attività della Camera Arbitrale Forense ovvero richieste dagli Arbitri.

15.2. La Segreteria Arbitrale è composta da uno o più dipendenti o designati dall'Ordine degli Avvocati di Milano specificatamente incaricati di tutte le incombenze previste dallo Statuto e dal Regolamento.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

15.3. La Segreteria Arbitrale assicura il coordinamento dei diversi soggetti interessati nel procedimento arbitrale.

In particolare:

- a)** tiene il Registro degli arbitrati, anche su supporto informatico, contenente i fascicoli e le annotazioni relative al valore del procedimento arbitrale, al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle Parti, ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, all'arbitro designato, alla durata del procedimento;
- b)** riceve dalle Parti, dagli Arbitri gli atti e i documenti relativi al procedimento arbitrale e trasmette ai medesimi soggetti tutte le comunicazioni prescritte;
- c)** riceve dagli Arbitri le Dichiarazioni di Accettazione e Indipendenza e le Istanze di Ricusazione delle Parti e ne gestisce la procedura di verifica con il Consiglio Direttivo;
- d)** tiene l'elenco delle decisioni del Consiglio Direttivo sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro;
- e)** forma e aggiorna il fascicolo d'ufficio di ogni procedimento arbitrale;
- f)** determina il valore della controversia su indicazione dell'Arbitro e sentiti i Difensori delle Parti; solo ove permanga un contrasto rimette la questione al Consiglio Direttivo;
- g)** provvede alla raccolta e registrazione dei verbali delle udienze arbitrali;
- h)** riceve le comunicazioni destinate all'Arbitro e le riscontra su indicazione di quest'ultimo;
- i)** indica all'Arbitro il nominativo di un Segretario, anche non interno alla Camera Arbitrale Forense (ivi compresi i Tirocinanti con funzione di Segretario), con mansioni ausiliarie per ogni singola procedura arbitrale;
- j)** svolge funzione di segreteria di ogni singola procedura arbitrale anche di supporto al Segretario nominato dall'Arbitro;
- k)** rilascia alle Parti, su loro richiesta, copia dei verbali e dei provvedimenti, attestandone la conformità all'originale;



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- l)** rilascia ricevuta dei depositi effettuati con attestazione della data;
- m)** custodisce gli atti e i documenti del procedimento a esclusiva disposizione degli Arbitri e delle Parti;
- n)** provvede ad una verifica della regolarità formale del lodo prima della sottoscrizione;
- o)** provvede alla riscossione dei diritti amministrativi e delle spese di segreteria e di ogni altro compenso spettante alla Camera Arbitrale Forense;
- p)** redige e sottoscrive, insieme al Presidente, i verbali degli incontri del Consiglio Direttivo;
- q)** tiene, aggiorna e revisiona periodicamente l'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense su indicazione del Consiglio Direttivo;
- r)** tiene e amministra l'Elenco dei Tirocinanti avvocati che intendono iscriversi nell'Elenco degli avvocati abilitati alla funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale Forense su indicazione del Consiglio Direttivo.

15.4. La Segreteria Arbitrale coadiuva il Comitato Scientifico nell'assolvimento delle competenze formative della Camera Arbitrale Forense.

### **Art. 16 – Il Segretario della procedura arbitrale**

16.1 È riconosciuta all'Arbitro la possibilità, nel corso del procedimento arbitrale, di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di funzioni meramente ausiliarie.

16.2 Il Segretario viene proposto dalla Segreteria Arbitrale attingendo primariamente dall'elenco dei Tirocinanti e viene nominato dall'Arbitro.

16.3 Al Segretario spettano compiti meramente operativi e sussidiari al funzionamento della procedura arbitrale, quali attività di tipo certificativo (redazione dei verbali), esecutivo (trasmissione dei provvedimenti resi fuori udienza e di qualsiasi comunicazione da parte dell'Arbitro alle Parti), organizzativo (tenuta del fascicolo d'ufficio, estrazioni di copie, richieste di aventi diritto).

16.4 Il Segretario della procedura arbitrale svolge le proprie funzioni sulla base del Tariffario



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

previsto dal Regolamento, con rimborso delle spese vive sostenute.

### **Art. 17 – Riunioni della Camera Arbitrale Forense**

17.1 Il Consiglio Direttivo viene convocato, a mezzo di posta elettronica certificata, a cura della Segreteria Arbitrale, su indicazione del Presidente della Camera Arbitrale Forense, che determina l'Ordine del Giorno. In caso di estrema urgenza la convocazione può avvenire con preavviso minimo di 48 ore.

17.2 I membri del Consiglio della Camera Arbitrale Forense possono riunirsi anche in videoconferenza.

17.3 Il Presidente presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense.

### **Art. 18 – Deliberazioni della Camera Arbitrale Forense**

18.1 Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. In caso di impossibilità, il Presidente verrà sostituito dal membro più anziano della Camera Arbitrale Forense.

18.2 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi; le astensioni non verranno computate né tra i voti favorevoli né tra quelli contrari. In caso di votazione in parità, il voto del Presidente prevale.

### **Art. 19 – Reclamo delle decisioni del Consiglio Direttivo**

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo scritto nei termini e con le modalità indicate del Regolamento ed è deciso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, o da un suo delegato con provvedimento motivato non impugnabile.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### **Art. 20 – Comitato Scientifico**

20.1 La Camera Arbitrale Forense si avvale di un Comitato Scientifico composto da un numero di membri variabile e comunque sempre dispari, non inferiore a cinque, esterni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Forense, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra giuristi con particolare competenza nel campo delle procedure arbitrali.

20.2 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede quanto prima alla sua sostituzione. Il membro sostituito così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

20.3 Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

20.4 Alle riunioni del Comitato Scientifico possono liberamente partecipare anche il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, il Coordinatore e il Segretario Amministrativo.

20.5 Il Comitato Scientifico esprime ogni parere necessario, anche a richiesta del Consiglio Direttivo, sul funzionamento della Camera Arbitrale.

20.6 Il Comitato Scientifico:

- a) esprime proposte e pareri sui piani di sviluppo della Camera Arbitrale e sulle modalità per la loro attuazione;
- b) propone i modelli di clausole compromissorie e di compromessi arbitrali;
- c) propone al Consiglio Direttivo le modifiche al Regolamento;
- d) esprime proposte e pareri sulle proposte di convenzione in materia arbitrale;
- e) esprime proposte e pareri sulle modifiche statutarie e su tutte le attività istituzionali della Camera Arbitrale;
- f) esprime proposte e pareri sui diritti amministrativi della Camera Arbitrale e sul tariffario;
- g) esprime proposte sui criteri per la composizione degli elenchi di Arbitri, nonché per le relative ammissioni o esclusioni;



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

h) procede alla organizzazione e promozione di convegni, pubblicazioni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione e azioni comuni con altre istituzioni e organizzazioni economiche, imprenditoriali e professionali e con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle attività e procedure della Camera Arbitrale.

### TITOLO III – CONTABILITÀ DELL'ORGANISMO

#### **Art. 21 – Mezzi a disposizione della Camera Arbitrale Forense**

21.1 Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Camera Arbitrale Forense utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, oltre ai diritti amministrativi corrisposti dalle Parti per i procedimenti arbitrali.

21.2 La Camera Arbitrale Forense è tenuta a dotarsi di un registro, anche eventualmente su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite gestito dal Coordinatore insieme al Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

#### **Art. 22 – Entrate ed uscite**

22.1 Sono entrate della Camera Arbitrale Forense i proventi derivanti dalle procedure arbitrali.

22.2 Sono uscite della Camera Arbitrale Forense tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente della Camera Arbitrale Forense.

22.3 Le entrate e le uscite della Camera Arbitrale Forense confluiscono in appositi capitoli del bilancio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su relazione del proprio Tesoriere.

22.4 Le entrate della Camera Arbitrale Forense sono destinate alla copertura delle uscite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per le attività della Camera Arbitrale Forense; in particolare per le seguenti voci di bilancio:



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

- a) “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell’Ordine delegati alla Segreteria della Camera Arbitrale Forense;
- b) “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l’attività della Camera Arbitrale Forense;
- c) “spese postali, telefoniche e informatiche” derivanti dall’attività della Camera Arbitrale Forense;
- d) “altri costi” derivanti dall’attività della Camera Arbitrale Forense.

### **Art. 23 – Controllo della gestione contabile**

23.1 Il controllo sulla gestione contabile della Camera Arbitrale Forense è affidato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, che lo attua tramite il proprio Tesoriere.

23.2 Il Consiglio Direttivo attraverso il Coordinatore, è tenuto a depositare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

23.3 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, alla sua approvazione.

## **TITOLO IV –ELENCO DEGLI ARBITRI**

### **Art. 24 – Elenco degli Arbitri abilitati alla funzione di arbitro**

24.1 La Camera Arbitrale Forense tiene ed aggiorna l’Elenco degli Arbitri, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta e che siano stati ammessi sulla base dei criteri indicati dal Regolamento.

24.2 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Camera Arbitrale Forense si avvale di Arbitri iscritti nell’apposito Elenco degli Arbitri, suddiviso in Sezioni per materia, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

24.3 Gli Arbitri iscritti nell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Forense intrattengono con la



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Camera Arbitrale Forense un rapporto esclusivamente libero-professionale e del tutto autonomo; non sono legati da vincolo di esclusiva e possono collaborare con le Camere Arbitrali degli altri Ordini di Avvocati, nonché assumere incarichi arbitrali in via autonoma, anche da altre Camere Arbitrali, o su nomina giudiziale.

### **Art. 25 – Dichiarazione di Indipendenza dell'Arbitro**

25.1 La verifica dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro è sottoposta al controllo del Consiglio Direttivo seguendo i principi che seguono.

25.2 L'Arbitro ha il dovere di svolgere l'incarico con indipendenza e imparzialità.

25.3 Ciascun Arbitro è tenuto a rendere una Dichiarazione di Indipendenza sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di procedura con la quale deve riferire tutte le circostanze e ad indicare eventuali relazioni anche indirette con le Parti e con gli Avvocati delle stesse che potrebbero essere rilevanti sul piano della indipendenza e della imparzialità.

25.4 L'Arbitro deve restare al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, indipendente dalle Parti, dai loro Difensori e dagli altri componenti della Camera Arbitrale Forense.

25.5 Nel corso del procedimento l'Arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico. Il dovere di dichiarazione infatti è continuo e la Dichiarazione di Indipendenza deve essere ripetuta quando nel corso della procedura si presentino nuovi fatti o circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai fini dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Arbitro.

25.6 L'Arbitro che tace una circostanza che dà luogo a non conferma della sua nomina, soggiace a una penale specificatamente disciplinata nel Regolamento di procedura.

25.7 Ogni dubbio dichiarativo deve essere risolto in favore della dichiarazione inserendo nomi, luoghi, date ed ogni altra circostanza potenzialmente utile. L'Arbitro, dichiarando eventuali circostanze, fatti, relazioni deve specificarne periodo e durata e fare riferimento a tutti i soggetti,



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

oltre alle Parti, ai Difensori e ai Consulenti Tecnici, che potrebbero influenzare l'autonomia dell'istituzione arbitrale.

25.8 La Dichiarazione dell'Arbitro deve considerare anche lo Studio Legale, i clienti, le organizzazioni di cui fa parte, circoli sportivi, culturali oltre alla socialità civile nonché alle relazioni familiari e amicali.

25.9 In ogni caso, l'Arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle Parti del procedimento nei tre anni precedenti.

### **Art. 26 – Requisiti dell'arbitro**

26.1 L'arbitro deve sempre essere in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento.

26.2 L'arbitro deve:

- a) essere iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Milano ed avere un'anzianità d'iscrizione all'Albo Forense da almeno dieci anni;
- b) essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- c) rispettare il Regolamento della Camera Arbitrale Forense;
- d) frequentare i corsi di aggiornamento periodici che verranno eventualmente istituiti anche per gli arbitri della Camera Arbitrale Forense;
- e) essere in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e con gli obblighi previdenziali, dichiarativo e contributivo;
- f) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi od a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### **Art. 27 – Incompatibilità alla nomina di Arbitro**

27.1 Per tutta la durata della carica e/o la durata del rapporto di lavoro, i componenti e il personale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, i membri ed i revisori appartenenti al Consiglio dell'Ordine nonché i componenti ed il personale applicato alla Camera Arbitrale Forense non possono essere nominati arbitri e/o assumere le funzioni di arbitro negli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale Forense e, se iscritti nell'Elenco degli Arbitri sono sospesi d'ufficio per tutta la durata della carica, dell'incarico o del rapporto di lavoro.

27.2 Non possono inoltre essere nominati arbitri i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate al precedente paragrafo.

### **Art. 28 – Obblighi dell'arbitro**

28.1 All'Arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dal Regolamento di procedura e dalla Legge.

28.2 L'Arbitro è tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione della sua funzione, deve essere e mantenersi imparziale e neutrale rispetto alle Parti in causa ed ai loro Difensori, e non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità nell'esercizio della sua funzione.

28.3 L'Arbitro designato esegue personalmente la sua prestazione.

### **Art. 29 – Compenso dell'Arbitro**

Le Parti provvedono al pagamento del compenso dell'Arbitro secondo quanto previsto dal Regolamento di procedura.

### **Art. 30 – Elenco delle decisioni sulla indipendenza e imparzialità dell'Arbitro**

31.1 Il Consiglio Direttivo predisporrà pareri in materia di indipendenza e imparzialità



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

dell'Arbitro per rispondere all'esigenza di trasparenza della procedura arbitrale.

30.2 I pareri, sui casi in cui il Consiglio Direttivo sarà chiamato a valutare la conferma o la non conferma dell'Arbitro sulla base della Dichiarazione di Indipendenza o sulla base delle Ricusazioni presentate dalle Parti, saranno inseriti in forma anonima in una pubblicazione del sito della Camera Arbitrale Forense che verrà man mano aggiornata.

30.3 Tale procedura è volta a rafforzare e a diffondere la cultura dell'indipendenza e della terzietà dell'Arbitro e soggiace alle rigorose regole del Regolamento.

### **Art. 31 – Obbligo di riservatezza**

31.1. I componenti ed il personale della Camera Arbitrale Forense sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento delle procedure arbitrali.

31.2 Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle Parti, la Camera Arbitrale Forense può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

## **TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE**

### **Art. 32 – Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano su indicazione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 33 – Disposizione transitoria**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e da tale data decorrerà la durata della carica dei componenti del Consiglio Direttivo nominati contestualmente.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### **Art. 34 – Polizza Assicurativa**

In conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 491 del 9 novembre 2021, il Consiglio dell'Ordine avrà cura di stipulare e mantenere sempre attiva una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per gli eventuali ed accertati danni causati dagli Arbitri designati per lo svolgimento di attività cui è preposta la Camera Arbitrale Forense.